



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2029

(art. 210, D.lgs. 18.08.2000 n. 267)



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

INDICE

- Art. 1) Affidamento e durata del servizio
- Art. 2) Oggetto del servizio
- Art. 3) Esercizio finanziario
- Art. 4) Organizzazione del servizio di Tesoreria
- Art. 5) Referente del Servizio di Tesoreria
- Art. 6) Riscossioni
- Art. 7) Riscossioni in assenza di ordinativo di incasso
- Art. 8) Incasso di assegni a favore del Comune di Vercelli
- Art. 9) Quietanza di riscossione
- Art. 10) Pagamenti
- Art. 11) Pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento
- Art. 12) Ruoli di spesa fissa
- Art. 13) Modalità e luogo di pagamento
- Art.14) Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni
- Art.15) Trasmissione di atti e documenti
- Art.16) Anticipazioni di tesoreria
- Art.17) Garanzia fidejussoria
- Art.18) Utilizzo di somme a specifica destinazione
- Art.19) Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
- Art.20) Custodia e amministrazione titoli e valori
- Art.21) Verifiche ed ispezioni
- Art.22) Tasso debitore e creditore
- Art.23) Resa del conto finanziario
- Art.24) Compenso e rimborso spese di gestione
- Art.25) Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
- Art.26) Risoluzione del contratto
- Art.27) Condizioni particolari
- Art.28) Contributo di sponsorizzazione
- Art.29) Spese di stipula e di registrazione della convenzione
- Art.30) Rinvio
- Art.31) Domicilio delle parti
- Art.32) Trattamento dei dati personali
- Art.33) Tracciabilità dei flussi finanziari



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2029

TRA

Il Comune di Vercelli, in seguito denominato “Ente”, rappresentato da _____ nella
qualità di _____ in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
_____ del _____ divenuta esecutiva ai sensi di legge

E

_____ (Istituto di Credito contraente, in seguito denominata “Tesoriere”)
rappresentato da _____ nella qualità di _____;

PREMESSO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Vercelli ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti con il Tesoriere per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2029;
- Che l’Ente contraente, ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. a), del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, deve essere un Istituto autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 1.09.1993, n. 385;



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

- Che l'Ente contraente è sottoposto alla disciplina di cui alla legge n. 720 del 29.10.1984 e successive modifiche ed integrazioni

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Affidamento e durata del servizio

1. Il servizio di Tesoreria viene affidato al _____ (Istituto di Credito) che accetta di svolgerlo nei propri locali siti in _____, via _____, n. _____, nei limiti dell'orario stabilito dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti integrativi aziendali, in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'Ente, nonché ai patti stipulati con la presente convenzione.
2. Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile del servizio di Tesoreria in sede locale, viene indicato il Sig. _____ o, in caso di assenza o impedimento, il suo legittimo sostituto.
3. La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2029. Non è consentita la proroga tacita, tuttavia la concessione del servizio potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 210, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, previa contrattazione degli elementi economici della presente convenzione qualora ricorrano le condizioni di legge.
4. Il Tesoriere dovrà garantire, in applicazione delle norme contenute nell'art. 28 della Legge 27.12.2002, n. 289, il rispetto delle disposizioni previste dal Sistema Informativo delle Operazioni di incasso e pagamento degli Enti pubblici, denominato SIOPE.
5. Durante la validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative.

6. Le parti concordano, inoltre, sull'opportunità di verificare annualmente l'eventuale necessità di aggiornamento e/o adeguamento della presente convenzione.
7. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
8. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al comma 3) non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il Servizio di Tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. In tal caso si applicano, al periodo della "*prorogatio*", le pattuizioni della presente convenzione.
9. All'Atto della cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l'archivio del Comune tutti i registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo e ciò indipendentemente dal momento in cui abbia a verificarsi.

Art. 2 – Oggetto del servizio

1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del Comune di Vercelli finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione di titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da norme pattizie.
2. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Ente locale e viene gestito dal Tesoriere. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta, cioè, senza l'onere del "*non riscosso per riscosso*" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria disponibilità alla riscossione.

Resta sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dall'Ente alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

Art. 3 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

Art. 4 – Organizzazione del servizio di Tesoreria

1. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere presso i propri locali (filiale, agenzia o ufficio di tesoreria), che dovranno insistere sul territorio del Comune di Vercelli. Se il concorrente dispone già di una filiale nell'offerta dovrà specificare l'indirizzo completo del numero civico ove è ubicata. Nel caso di assenza, al momento della presentazione dell'offerta, di una filiale o agenzia avente le caratteristiche sopra indicate, l'istituto di credito si impegna a garantire l'apertura di una filiale entro la data di inizio del servizio **1° gennaio 2026**. L'obbligo allo svolgimento del servizio di tesoreria presso una filiale/agenzia avente le caratteristiche sopra indicate permane per tutta la durata della convenzione di Tesoreria.
2. Il servizio verrà svolto dal Tesoriere nei giorni da lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario previsto dal C.C.N.L. delle banche per i servizi di tesoreria.
3. Il servizio di Tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale dei dati, atti,



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere o comunque relative alla gestione del servizio.

4. Il Tesoriere deve attivare tutte le procedure necessarie per l'esecuzione di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici con l'applicazione della firma digitale così come definita dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in luogo di quelli cartacei, secondo quanto indicato negli articoli della presente convenzione.
5. Il Tesoriere si impegna a provvedere, a sua cura e spese, al collegamento informatizzato e diretto con l'Ente, compatibile con gli strumenti informatici del medesimo, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione inerente alla gestione del servizio ai sensi dell'art. 213 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
6. Tutti gli oneri finanziari connessi all'attivazione della procedura informatizzata di cui al presente articolo ed ogni altro onere eventuale è da intendersi interamente a carico del Tesoriere.
7. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure funzionali ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti ad innovazioni tecnologiche.
8. In caso di sciopero, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146, il Tesoriere è tenuto ad assicurare la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti retributivi e comunque il rispetto della normativa e dei contratti collettivi nazionali ed aziendali del proprio comparto in materia di garanzia dei servizi pubblici essenziali.
9. Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di legge, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi si procederà con scambio di corrispondenza tramite PEC.
10. Per lo svolgimento del servizio, il Tesoriere deve mettere a disposizione dell'Ente personale qualificato, organizzato e numericamente sufficiente a garantire che il servizio sia erogato con continuità e ciò per tutto il periodo di validità della convenzione.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 5 – Referente del Servizio di Tesoreria

1. Il Tesoriere individua dei referenti per il servizio di cui alla presente convenzione.
2. Presso la filiale o agenzia ove sarà svolto il servizio di tesoreria dovranno sempre essere presenti i referenti o loro eventuali sostituti.
3. Il Tesoriere deve dare immediata comunicazione al Comune se avvengono sostituzioni del personale individuato quale referente per il servizio di tesoreria. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Finanziari del Comune tramite PEC.
4. Il referente sarà l'unica interfaccia del Tesoriere nei confronti del Comune anche per tutte quelle parti del servizio che il Tesoriere abbia deciso o decida di affidare a proprie strutture dislocate altrove (come, ad esempio, centri operativi che accentrano la lavorazione delle operazioni di tesoreria per più enti) oppure per parti del servizio esternalizzate ad altre aziende.

Art. 6 - Riscossioni

1. Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3. Le entrate sono di norma rimosse dal Tesoriere sulla base di ordinativi di incasso. Il Tesoriere dà notizia all'Ente delle riscossioni effettuate entro i due giorni lavorativi successivi con la trasmissione di copia del giornale di cassa in forma elettronica.
4. Gli ordinativi di incasso (riscossioni) devono contenere i seguenti elementi:
 - La denominazione dell'Ente;
 - Numero d'ordine progressivo per esercizio, senza separazione tra conto competenza e conto residui;



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

- Esercizio finanziario e data di emissione;
 - La codifica di bilancio, la voce economica e SIOPE ed eventuali altre codifiche previste dalla normativa;
 - L'indicazione dell'imputazione alla competenza od ai residui e, in quest'ultimo caso, indicazione dell'esercizio della formazione dei residui;
 - Indicazione del debitore (nome e cognome della persona debitrice o denominazione del soggetto o dell'Ente debitore);
 - Somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - Causale dell'entrata;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;
 - Eventuali vincoli di destinazione delle somme.
5. In caso di mancante, insufficiente o erronea indicazione sulla riscossione, non è responsabile ed è tenuto indenne verso l'Ente per l'eventuale errata imputazione delle riscossioni sulle contabilità speciali o per omissione del vincolo di destinazione.
6. Di norma, l'esazione è pura e semplice, cioè senza l'onere del “non riscosso per riscosso” e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni azione legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
7. Il Tesoriere non può accettare accrediti a favore dell'Ente con valute retrodatate (o anomale), non essendone possibile il trasferimento sulle contabilità speciali.
8. Non potranno essere previste spese a carico dell'Ente in caso di accredito di bonifici esteri.
9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di trattenuta, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria. Qualora il servizio postale lo consenta, i citati prelievi possono essere disposti nell'ambito del servizio “home-banking” offerto da Banco Posta.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

10. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente e risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente medesimo o a terzi.

Art. 7 – Riscossioni in assenza di ordinativo di incasso

1. Il Tesoriere deve accettare, anche senza previa autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell'Ente”.
2. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, l'Ente si impegna ad emettere tempestivamente e comunque entro i termini di legge, i relativi ordini di riscossione che devono recare la dicitura: “a copertura del sospeso n. _____”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
3. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, non appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò, l'Ente emette, tempestivamente, i corrispondenti ordinativi di copertura.
4. Le somme derivanti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su apposito conto transitorio.

Art. 8 – Incasso di assegni a favore del Comune di Vercelli

1. Il Tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni stabilite nell'offerta, l'incasso di assegni emessi a favore dell'Ente



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 9 – Quietanza di riscossione

1. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, il luogo ed in vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
2. Le quietanze sottoscritte dal Tesoriere o dagli altri incaricati della riscossione delle entrate, devono recare:
 - Il numero della quietanza in modo progressivo per ogni esercizio finanziario;
 - Il nominativo di chi effettua il versamento e l'eventuale denominazione dell'Ente per conto del quale viene fatto il versamento;
 - L'esercizio di riferimento dell'entrata;
 - La somma riscossa in cifre ed in lettere;
 - La causale del debito e la data del rilascio.
3. Le quietanze non devono presentare abrasioni o alterazioni di sorta. In caso di errore, si provvede alla correzione mediante annotazione del Tesoriere. Quando non è possibile eseguire le correzioni, il Tesoriere effettua l'annullamento della quietanza che viene unita alla relativa matrice.
4. In nessun caso è consentito rilasciare copia della quietanza. In caso di smarrimento o sottrazione, ed a richiesta dell'interessato, il Tesoriere rilascerà una attestazione di eseguito pagamento sulla quale saranno riportati tutti gli estremi della quietanza desunti dalla sua matrice.

Art. 10 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi dall'Ente in forma elettronica, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del Servizio Finanziario o, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

3. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4. Gli ordinativi di pagamento (mandati) devono contenere i seguenti elementi:
- La denominazione dell'Ente;
 - Numero d'ordine progressivo per esercizio, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - Esercizio finanziario e data di emissione;
 - La codifica di bilancio, la voce economica e SIOPE ed eventuali altre codifiche previste dalla normativa;
 - L'indicazione dell'imputazione alla competenza od ai residui e, in quest'ultimo caso, indicazione dell'esercizio della formazione dei residui;
 - Indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA, nonché gli estremi dell'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore;
 - Ammontare dell'importo lordo e netto da pagare;
 - causale del pagamento;
 - Le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza;
 - Ove ricorra il caso, gli estremi della determinazione o di altro titolo valido in virtù del quale è emesso l'ordinativo di pagamento;
 - L'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. In caso di più ordinativi di pagamento collegati ad un unico modello F24, la scadenza è quella riportata sul modello F24 stesso. La mancata



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;

- L'eventuale annotazione: "pagamento disposto nel rispetto della norma di cui al 1° comma dell'art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267" in vigenza di esercizio provvisorio; oppure "pagamento indilazionabile disposto ai sensi del 2° comma dell'art. 163 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267" in vigenza di gestione provvisoria.
5. Il Tesoriere non assume altra responsabilità se non quella della identificazione dei percipienti, restando a cura dell'Ente l'accertamento del loro diritto di riscossione.
 6. È vietata l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
 7. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.
I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.
 8. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate per l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.
10. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
11. I Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS del 15.06.2018 n. 22.
12. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.
13. L'Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
14. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
15. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, comma 2, quest'ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

Art. 11 – Pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento

1. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo di pagamento, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, di canoni, di utenze varie domiciliate presso il Tesoriere, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e nel minor tempo possibile, anche in relazione a quanto previsto nel Regolamento di Contabilità dell'Ente e, devono altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n. _____”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
2. Gli emolumenti al personale dipendente verranno corrisposti con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa.

Art. 12 – Ruoli di spesa fissa

1. I ruoli di spesa fissa per stipendi, contributi, canoni, utenze varie hanno gli stessi contenuti descrittivi previsti per i mandati di pagamento e, predisposti dal Settore Finanziario e Politiche Tributarie, sono sottoscritti dal Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie. Gli emolumenti al personale sono accreditati, senza alcuna spesa, con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale. I pagamenti di utenze varie domiciliate presso il Tesoriere sono accreditati, senza alcuna spesa, con valuta fissa dal giorno di scadenza per il pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo di pagamento.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

2. L'autorizzazione a disporre i pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa è diretta al Tesoriere, che effettuerà gli stessi alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali atti o ruoli di variazione trasmessi successivamente al Tesoriere stesso.
3. L'Ente si impegna, comunque, ad emettere i mandati relativi entro la scadenza utile per i pagamenti ed il Tesoriere è autorizzato a vincolare, sui fondi esistenti sulle contabilità speciali o sull'anticipazione eventualmente attivata, le somme necessarie per i pagamenti stessi.

Art. 13 – Modalità e luogo di pagamento

1. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro il limite delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
2. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione.
3. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi liberi, i fondi vincolati e successivamente utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. Sono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione. I fondi vincolati possono essere utilizzati se tale utilizzo è stato espressamente autorizzato dall'Ente nelle forme di legge. Al fine di gestire correttamente l'utilizzo dei fondi liberi e vincolati, il Tesoriere è tenuto ad imputare le entrate e le spese in base alle disposizioni normative vigenti in materia di Tesoreria e dalle indicazioni impartite dall'Ente e ad informare costantemente l'Ente sulla consistenza dei fondi liberi e vincolati.
4. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
5. Il Tesoriere può pagare mandati a favore di un delegato diverso dal beneficiario se il delegato stesso presenta una regolare delega. Tale delega non deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

6. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma il giorno stesso o il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesorierie. Qualora la scadenza sia prevista dalla legge o risulti concordata con il creditore, il Tesoriere estingue l'ordinativo nella stessa data indicata specificatamente sul mandato.
7. I mandati sono pagabili in contanti, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, presso lo sportello del Tesoriere che svolge il servizio, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo mandato o da allegare allo stesso, quale documentazione.
8. Essi possono essere, altresì, estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:
 - Accreditamento in conto corrente bancario postale, intestato al creditore;
 - Commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, con spese a carico del beneficiario;
 - Commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con spese a carico del beneficiario;
 - Bonifici all'estero con spese a carico del beneficiario;
9. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità, il tesoriere provvede a rendere apposita dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, recante gli estremi delle operazioni effettuate ed il timbro "pagato" del Tesoriere, con la propria firma.
10. Eventuali commissioni, spese e tasse inerente all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente sono posti a carico dei beneficiari (eventuali spese a carico dell'Ente dovranno essere indicate sul mandato di pagamento). Pertanto, il Tesoriere tratterrà dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle eventuali spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni, sui titoli sulle quietanze o sui documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.
11. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 14 – Delegazioni di pagamento a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, il Tesoriere è tenuto a versare l'importo alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
2. Il Tesoriere provvederà, qualora fosse necessario, ad effettuare gli opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi in modo da essere in grado di provvedere al pagamento, alle scadenze previste, di rate di mutui, di debiti ed altri impegni obbligatori per legge. Le relative quietanze costituiscono "carte contabili" e riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei pagamenti effettuati.
3. Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà attingere ai mezzi occorrenti al pagamento, alle previste scadenze, attivando anticipazione di tesoreria.
4. Per i pagamenti di cui al presente articolo, il Tesoriere dovrà trasmettere all'Ente, l'elenco o gli elenchi relativi, al fine della loro regolarizzazione contabile.
5. L'ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere in tempo utile prima della scadenza (almeno 5 giorni prima), apponendo sui medesimi la seguente dicitura "da eseguire entro il _____ mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di _____, intestatario della contabilità n. _____ presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato".



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 15 – Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento emessi in forma elettronica, sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere secondo apposita procedura informatica.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento contabile, nonché le loro successive variazioni.
3. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - Il bilancio di previsione e gli estremi della deliberazione di approvazione e della sua esecutività;
 - L'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
 - Le deliberazioni, esecutive, relative a prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio e/o di PEG.
 - Le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art.16 – Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, comma 6 e 7, comma 4, provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
5. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
6. Nel caso in cui l'anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell'importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria tra le fattispecie non incise dalla normativa inerente al dissesto e risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica in toto agli Enti in stato di dissesto ex artt. 244 e seguenti del TUEL.

Art. 17 – Garanzia fidejussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, dovrà, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'esposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 18 – Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 16 (anticipazioni di tesoreria) può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge (art. 195 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267), richiedere di volta in volta al Tesoriere, per il pagamento di spese correnti, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso alle somme aventi specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 261 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
3. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un'unica scheda di evidenza.
4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria.
5. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
6. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
7. Il Tesoriere gestisce l'utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L'Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

contabili riguardanti l'utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.

Art. 19 – Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al Pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall'apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l'obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
3. Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d'ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell'importo corrispondente sui conti dell'Ente, anche in utilizzo dell'eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.
4. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si fa carico di emettere i Mandati seguendo l'ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno.
5. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei Pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 20 – Custodia e amministrazione titoli e valori

1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli, franco commissioni e diritti di custodia.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Le somme rivenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali definitive, sono incassate dal Tesoriere, contro rilascio di apposita ricevuta e trattenute su apposito conto infruttifero. I prelievi e le restituzioni sui predetti depositi sono disposti con atto del responsabile del servizio finanziario.
4. Il Tesoriere rinuncia a qualsiasi diritto per l'amministrazione o custodia dei titoli e dei valori di cui al presente articolo.
5. Il Tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso tenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente.

Art. 21 – Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'Organo di Revisione dell'ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve a tale scopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente appositamente autorizzato.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

3. Di tutte le operazioni e delle risultanze delle verifiche di cassa deve essere steso il relativo verbale in forma dettagliata. Il verbale viene redatto in duplice esemplare e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Una copia è consegnata al Tesoriere mentre l'altra conservata presso il servizio finanziario dell'Ente fino alla definitiva approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario cui si riferisce la verifica di cassa.
4. In sede di verifica di cassa, il Tesoriere fornisce adeguata dimostrazione della corrispondenza del saldo di tesoreria comunale con quello della tesoreria provinciale dello Stato, fornendo allo scopo apposita documentazione.

Art. 22 – Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria viene applicato un interesse annuo pari alla media Euribor a tre mesi riferita al mese precedente aumentata di uno spread come da offerta, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza.
2. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
3. Per eventuali depositi o giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano, ai sensi della legge 133/2008, gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica mista, lasciti e donazioni destinati a borse di studio, somme rinvenienti dall'emissione di titoli obbligazionari e dalla contrazione di mutui, verrà applicato un interesse annuo pari alla media Euribor a tre mesi riferita al mese precedente aumentata di uno spread come da offerta, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

Art. 23 – Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all'art. 226 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, rende all'Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime e di ogni altro documento previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità.
2. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14.01.1994.
3. Qualora il Tesoriere non provveda a consegnare il conto della gestione in tempo utile, provvederà l'Ente a spese del Tesoriere.

Art. 24 – Compenso e rimborso spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione al Tesoriere può spettare un compenso così come offerto in sede di gara.
Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative, per i servizi oggetto del presente affidamento, non spetti al Tesoriere alcun compenso o spettino compensi prestabiliti dalla norma stessa, il Comune avrà facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento.
2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso delle spese postali e degli oneri fiscali, da effettuarsi con periodicità trimestrale. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota spesa. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza.

Art. 25 – Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dello stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.
2. Il Tesoriere è tenuto al perfetto adempimento di tutte le norme previste dal disciplinare di gara, dal bando di gara e dalle leggi vigenti.
3. Il mancato rispetto, anche di una sola clausola contrattuale, può essere motivo di risoluzione.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.
2. Tutte le clausole della convenzione sono comunque essenziali, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, e pertanto ogni eventuale inadempienza, può produrre una immediata risoluzione della presente convenzione.
3. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni sessanta, da trasmettere con lettera raccomandata AR o tramite PEC ed in tal caso l'Ente potrà affidare il servizio al concorrente che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose, oppure ripetere la gara stessa.
4. Oltre la possibilità della risoluzione contrattuale, l'Ente ha la facoltà di richiedere la corresponsione dei danni sofferti anche per i maggiori oneri derivanti da una nuova convenzione e delle spese sostenute per l'eventuale indizione e svolgimento di una nuova procedura ad evidenza pubblica.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

5. Qualora le dichiarazioni rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà ciò vale come condizione risolutiva salva la facoltà dell'Ente di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 27 – Condizioni particolari

1. Il Tesoriere può mettere a disposizione, in luoghi concordati con l'Ente, postazioni telematiche POS. per operazioni di pagamento da parte dei cittadini, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, così come indicato in sede di offerta.
2. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione un POS mobile per accettare il pagamento diretto a mezzo carte elettroniche su strada, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, limitatamente ai costi di fornitura, con eventuali spese di operazione come da offerta in sede di gara.

Art. 28 – Contributo di sponsorizzazione

1. Il Tesoriere potrà concedere al Comune un contributo annuo da indicarsi in sede di offerta (qualora il contributo dovesse essere assoggettato ad IVA la stessa si intende comunque inclusa). L'eventuale contributo sarà accreditato sul conto di tesoreria del Comune entro il primo trimestre di ciascun anno di validità della convenzione.

Art. 29 – Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

2. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.

Art. 30 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme legislative ed ai regolamenti comunali che disciplinano la materia.
2. L’emanazione di eventuali norme future volte a disciplinare la materia oggetto della presente convenzione comporterà il suo adeguamento automatico senza ulteriori atti formali, salva la possibilità, per volontà delle parti, di procedere all’adeguamento della presente convenzione.

Art. 31 – Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l’utilizzo della PEC.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione il Foro competente deve intendersi quello previsto dalla normativa vigente.

Art. 32- Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE
SERVIZIO ENTRATE

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art 33-Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.